

Decreto Legislativo n. 152/2006 TESTO UNICO AMBIENTALE

Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Sez. I – Tutela dell'aria

Cap. 1 - Nuove norme in materia di tutela dell'aria?

La materia della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico è da sempre stata frammentata e complessa sul piano tecnico-giuridico; il nuovo decreto, seppur con alcuni evidenti limiti¹; ha avuto il pregio di accorpate in unico testo, di rango primario (in quanto decreto legislativo), la serie di norme di natura eterogenea che nel corso degli anni si sono sovrapposte senza un preciso coordinamento.

Non si tratta dunque di vere e proprie “nuove norme”, salvo qualche caso che si andrà a dettagliare successivamente, ma piuttosto di un riordino, di carattere compilativo (pur con qualche limite), volto a chiarire alcuni dubbi interpretativi che avevano prodotto in passato numerosi contenziosi, quali ad esempio la nozione di impianto, il regime delle attività agricole, l'applicazione dei valori limite in funzione dei punti di emissione, il regime delle emissioni diffuse ecc.

La stessa legge delega (Legge n. 308/04) del resto dava incarico di: “... riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

- 1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
- 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;
- 3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;
- 4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;
- 5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;
- 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti”.

Il D. Lgs. n. 152/06 opera il recepimento della direttiva 2001/81/CE sui grandi impianti di combustione (artt. 273 e 274) e chiarisce il regime normativo delle attività zootecniche, ma lascia un completamente scoperta la disciplina delle emissioni inquinanti dei veicoli, e alquanto vaga l'incentivazione all'uso delle fonti rinnovabili (si veda solo l'art. 267, comma 4), senza contare che sono fuori dal campo di applicazione del decreto le grandi tematiche dell'inquinamento atmosferico, effetto dell'attuazione del protocollo di Kyoto.

Cap. 2 - La struttura della Parte V

Le “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” sono costituite da una trentina di articoli (da 267 a 298 articoli), suddivisi in tre titoli, e da ben 10 Allegati relativi a: valori di emissione e relative prescrizioni (I), grandi impianti di combustione (II), emissione di composti organici volatili (III), impianti ed attività in deroga (IV), polveri e sostanze organiche liquide (V), criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione (VI), operazioni di deposito di benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione (VII), impianti di distribuzione di benzina (VIII), impianti termici civili (IX) e disciplina dei combustibili (X).

I tre titoli ripropongono:

¹ Le maggiori pecche riguardano principalmente il sostanziale silenzio con riferimento al pur relevantissimo problema dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare che, per assurdo, trovava già spazio nella L. 615 del 1966.

² Direttiva n 2001/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ed avente come precipua finalità quella di “limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed atrofizzante ed i precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico ...”.

- una prima parte più ampia, riferita genericamente allo svolgimento di impianti e attività che producono emissioni in atmosfera, esclusi gli impianti di incenerimento rifiuti, ma compresi i grandi impianti di combustione di cui alla Direttiva Comunitaria. Uno degli effetti più rilevanti di tale parte è senz'altro l'abrogazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, unitamente a quelli che venivano considerati i decreti tecnici di sua attuazione: il D.M. 8 maggio 1989 *"Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione"*; il D.M. 12 luglio 1990 *"Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione"* e il D.P.R. 25 luglio 1991 in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico. Anche altri provvedimenti vengono abrogati espressamente (a fronte dell'inserimento di appositi nuovi allegati al testo), tra cui le norme che riguardano sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti, quelle per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori e quelle per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina sempre ai fini del controllo delle emissioni dei vapori;
- la seconda parte è invece dedicata agli impianti termici di uso civile, ovvero (art. 283, lett.) alla disciplina di quegli impianti "...la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi". Vi sono contenute norme particolari (e nuove) relative alla necessità di denuncia di installazione o modifica di impianto e quelle relative alla preparazione tecnica del personale addetto alla conduzione. Vengono espressamente abrogati la Legge 13 luglio 1966 n. 615 ed il suo regolamento di attuazione ovvero il D.P.R. n. 1391/1970;
- la terza ed ultima parte è riguarda i combustibili usati negli impianti industriali e civili descritti nelle parti precedenti. La norme delineano le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti, anche in questo caso, con espressa abrogazione del D.P.R. 8 marzo 2002, che regolamentava appunto le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché del D.P.R. n. 395/2001 relativo alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e delle norme in materia di uso del pet-coke negli impianti di combustione.

Interessante notare che ognuna delle tre parti è autonoma dalle altre, in quanto contiene il riferimento specifico a specifici organi di controllo e determina le sanzioni, nella maggior parte di carattere amministrativo pecuniario e di scarso tenore.

Sez. III – Emissioni in atmosfera

Cap. 1 - Emissione in atmosfera di impianti ed attività

Con le norme in esame è stato definito in modo più preciso il campo di applicazione della disciplina a tutela dell'aria, avuto riguardo in particolare alla nozione di impianto e alle attività suscettibili di produrre emissioni in atmosfera, comprese le agricole e le zootecniche. Sono stati stabiliti i criteri per la convogliabilità delle emissioni diffuse, delle emissioni provenienti da uno o più impianti e l'applicazione dei valori limite in funzione dei punti di emissione.

L'art. 268 contiene l'elenco delle definizioni. Di seguito si propongono confronti significativi con le precedenti definizioni in vigore o quelle contenute in provvedimenti (come la disciplina IPPC) che non sono stati oggetto di alcuna modifica a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06.

Definizioni da art. 268 D. Lgs. n. 152/06.	Definizioni in contenute in altre discipline
Impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato l'impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio	Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. (D.P.R. n. 203/88) Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento (D. Lvo n. 59/2005)
Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale	Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale

<p>composizione o dello stato fisico dell'aria atmosferica, dovuto all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente</p>	<p>composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati (D.P.R. n. 203/88)</p>
<p>Emissione: qualsiasi sostanza solida liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento Si aggiungono i nuovi concetti di: emissione convogliata, diffusa e tecnicamente convogliabile</p>	<p>Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico (D.P.R. 203/88)</p>
<p>Valori limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non possono essere superati Si aggiungono i concetti di: fattore di emissione, concentrazione, percentuale, flusso di massa, soglia di rilevanza dell'emissione, e condizioni normali.</p>	<p>Valori limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate (D.P.R. 203/88)</p>
<p>Migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare, o se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni. A tal fine si intende per: tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.</p>	<p>Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure <u>non comporti costi eccessivi</u>. (D.P.R. n. 203/88)</p> <p>Migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. Si intende per: tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. (D. Lvo n. 59/2005)</p>

Parag. 1.1 - L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Tra le disposizioni più importanti contenute nella prima parte vi sono le modalità di richiesta dell'autorizzazione alle emissioni contenute nell'art. 269.

La nuova procedura dovrebbe garantire una certa semplificazione amministrativa, tempi altrettanto certi e coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati, ad esempio anche delle Province, sino ad ora non considerate, data la prevista convocazione di apposita conferenza dei servizi “...nel corso della quale si procede, anche in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265” (art. 269 comma 3).

Il titolo autorizzatorio necessariamente dovrà stabilire per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili (art. 270), le modalità di captazione e di convogliamento; per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione (art. 271), le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, ed infine, per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

Il nuovo titolo ha una durata fissa, prestabilita, di quindici anni.

Questa è una novità rispetto all'impianto della precedente disciplina contenuta nel D.P.R. n. 203/88 ove le autorizzazioni venivano semplicemente indicate come provvisorie o definitive. Le autorizzazioni definitive attestavano la piena conformità dell'impianto al sistema normativo (limiti di emissione, tecnologia, prestazioni d'impianto, ecc.), mentre le autorizzazioni provvisorie potevano essere rilasciate sia nel caso di continuazione dell'attività di un impianto in attesa di adeguamento (art. 13), sia ogni qualvolta l'autorità competente ritenga non ancora maturo il rilascio di una autorizzazione definitiva, per esigenze di accertamento o di verifica di specifiche circostanze di funzionamento.

Il nuovo decreto prevede unicamente un “controllo di accertamento” (art. 269, comma 6) entro i primi sei mesi di inizio attività dell'impianto, oltre alla generica possibilità di effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che gli organi di controllo ritengano necessarie: a fronte di una durata tale era forse opportuno prevedere una serie di controlli (magari annuali) programmati.

Rispetto al titolo autorizzatorio l'art 269 opportunamente disciplina la fase transitoria, ovvero il periodo di tempo che decorre tra la richiesta di rinnovo e l'ottenimento del titolo, attraverso la previsione secondo cui: “...l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3”.

L'aggiornamento dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale, ovvero, secondo quanto previsto dal successivo comma 8, per quelle modifiche che: “...comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse”.

La procedura per il rinnovo, in questo caso, prevede che il gestore dell'impianto presenti all'autorità competente apposita domanda di aggiornamento.

In tutti gli altri casi di modifiche non sostanziali, ovvero per le: “... modifiche che comportino una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica.. o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati...”, l'autorità competente invece provvederà, ove necessario, semplicemente ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se tale autorità non si esprimesse entro sessanta giorni, il gestore potrà comunque procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'organo competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione (art. 269 comma 8).

Procedimenti autorizzatori dedicati sono previsti per le attività di verniciatura e le attività di lavorazione, trasformazione o conservazione dei materiali agricoli o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti (art. 269, commi 10, 11, 12 e 13).

Parag. 1.2 - I casi di esclusione dall'autorizzazione

Se genericamente tutti gli impianti che producono emissioni che devono essere installati, trasferiti o modificati, con riferimento anche alle modalità di esercizio, ai combustibili utilizzati, è prevista la richiesta di autorizzazione all'autorità competente indicata, ovvero regione o provincia autonoma, o la diversa autorità delegata dalla Regione stessa, esiste anche un'ampia casistica di esenzioni. Restano esclusi da autorizzazione tutti gli impianti soggetti alla nuova disciplina IPPC, che sostituisce anche questo tipo di autorizzazione, ma anche le seguenti tipologie indicate all'art. 269 comma 14:

- a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X, a gasolio o a biodisel;

- b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile e di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- e) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e tali procedure sono state espletate;
- e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
- f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
- h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
- i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, teratogene o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I, parte II.

Esclusi dalla autorizzazione sono anche gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. Per questi i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

Parag. 1.3 - Le attività in deroga

Diverse dai casi di esclusione sono le cosiddette attività in deroga.

L'art. 272, al comma 1, si riferisce espressamente agli impianti o attività con emissioni scarsamente rilevanti, che sono tutti indicati all'Allegato IV, parte I, degli allegati della parte V del D. Lgs. n. 152/06.

I gestori di questi impianti dovranno semplicemente comunicare all'autorità competente la data di messa in esercizio nonché attestare di appartenere all'elenco riportato nell'allegato. Tra queste ritroviamo, ad esempio: i laboratori odontotecnici, le officine ed i laboratori annessi alle scuole, alcune tipologie di impianti adibiti esclusivamente alle lavorazioni tessili, le mense, le rosticcerie e le friggitorie, i laboratori fotografici, gli autolavaggi e gli impianti di trattamento delle acque.

L'elenco potrà nel tempo essere aggiornato ed integrato anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

Diversamente, invece, per gli impianti di cui alla parte II dell'Allegato IV della parte V del decreto, l'autorità competente dovrà (entro il termine massimo del 29 aprile 2008) : *"...adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli"* (art. 272 comma 2).

Sul gestore di tali impianti incombe l'obbligo di presentare all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale, secondo l'apposito modello in allegato.

L'autorità competente potrà, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Si sta parlando di attività quali ad esempio: riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg, attività di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg, torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g e anche attività produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

Per queste attività il primo rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale dovrà essere effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto (29 aprile 2008), in caso di non conformità alla nuova disciplina, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di

adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni (art. 272, comma 3).

Resta inteso che la disciplina delle attività in deroga non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del decreto n. 152/06, o nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Cap. 2 - L'apparato sanzionatorio del Titolo I

L'art. 279 stabilisce le sanzioni relative alle violazioni relative alle disposizioni del titolo I3. sono stanzialmente state confermate le sanzioni previste agli articoli 24 e 25 del precedente D.P.R. n. 203/88 e dall'art. 4 della Legge n. 413/1997, mantenendo (scelta discutibile) anche i limiti di pena e di sanzione amministrativa pecuniaria previgenti.

Per il gestore che installa e pone in esercizio un impianto senza autorizzazione, o prosegue l'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è prevista la pena dell'arresto da 2 mesi a 2 anni o, in alternativa, l'ammenda da 258€ a 1.032€.

Sono sanzionate penalmente anche le modifiche, sostanziali o non, eseguite rispettivamente senza apposita autorizzazione e comunicazione: nel primo caso la pena è dell'arresto fino a 6 mesi in alternativa all'ammenda fino a 1.032€, nel secondo l'ammenda fino a 1.000€.

Per il superamento dei limiti di emissione il gestore dell'impianto verrà punito con l'arresto fino ad un anno o, sempre in alternativa, con l'ammenda fino a 1.032€. Si applica però sempre la pena dell'arresto qualora tale superamento abbia determinato anche il superamento dei valori di qualità dell'aria.

Da notare, infine, che chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione all'autorità competente (almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032€ euro, ed inoltre chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata dell'impianto è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032€.

Cap. 3 - Le emissioni da impianti termici civili

Per gli impianti termici civili, ovvero come già anticipato quegli impianti la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari (art. 283, lett. d) la disciplina del decreto n. 152/06 prevede la necessaria denuncia di installazione (o di modifica) per gli impianti con potenza termica nominale superiore al valore di soglia, ovvero aventi potenza termica nominale dell'impianto superiore a 0.035MW. Tale denuncia, redatta dall'installatore, su apposito modulo contenuto nell'Allegato IX, parte I, del decreto n. 152/06, deve essere trasmessa all'autorità competente dal "soggetto tenuto alla trasmissione", ovvero: generalmente il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, mentre in caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 284, comma 1).

Per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto n. 152/06 la denuncia dovrà essere trasmessa nel termine di un anno.

I valori limite di emissione di tali impianti devono essere conformi a quanto previsto nella parte III dell'Allegato IX della parte V del decreto, e verranno almeno annualmente controllati dal responsabile della manutenzione dell'impianto, che provvederà all'annotazione degli stessi sull'apposito libretto di centrale.

Il nuovo decreto prevede una preparazione tecnica specifica per il personale addetto alla conduzione degli impianti. Ai sensi dell'art. 287, infatti, tale soggetto dovrà essere munito di apposito patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento di esame finale.

3 La Parte V del D. Lgs. n. 152/06 è, come detto poco sopra, costituita da tre Titoli sostanzialmente autonomi, ovvero ciascuno con un riferimento alle proprie sanzioni: l'art. 279 contiene infatti le sanzioni relative al Titolo I, l'art. 288 si riferisce a "controlli e sanzioni" per gli impianti termici civili ed, infine, l'art. 296 riporta le sanzioni relative alle caratteristiche merceologiche dei combustibili.

Con riferimento al regime delle responsabilità specifiche del Titolo II, contenuto nell'art. 288, si sottolinea che tanto l'installatore quanto il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (ove esista) rispondono per l'omessa o incompleta denuncia all'autorità competente. La sanzione amministrativa pecuniaria va da 516€ a 2.582€.

Medesima sanzione, per i medesimi soggetti se l'impianto non è conforme alle caratteristiche tecniche indicate dal decreto e se vengono superati i limiti di emissione. Le sanzioni saranno comminate o dai i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure, nella restante parte del territorio, dalle province.

Cap. 4 - Le caratteristiche merceologiche dei combustibili

L'ultima titolo della Parte V del decreto n. 152/06 riguarda i combustibili utilizzati negli impianti industriali e civili, regolamentandone le caratteristiche merceologiche.

Questa parte sostituisce integralmente, in quanto abrogati, il D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395 relativo alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi; il D.P.C.M. 8 marzo 2002, recante *"Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione"* ed infine l'art. 2 del D.L. 7 marzo 2002, convertito nella legge 6 maggio 2002, n. 82 in materia uso del pet-coke negli impianti di combustione.

Per ogni tipologia di impianto l'Allegato X riporta l'elenco dei combustibili utilizzabili, con le rispettive caratteristiche merceologiche ed i metodi di misura.

Da notare che il secondo comma dell'art. 293 contiene una prescrizione singolare.

È data la possibilità al Ministero dell'Ambiente (di concerto con quello della Salute e delle attività produttive), previa autorizzazione della Commissione europea, di formulare un apposito decreto che fissi valori limite più elevati rispetto a quelli indicati nell'Allegato X, sopra citato, per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, e ciò giustificato da un eventuale: *"...mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite"*.

Quanto alle sanzioni contenute in questa parte, è previsto all'art. 296 che chiunque effettui la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni, ove gli stessi non costituiscano rifiuti, sia punito con sanzioni penali, seppur di scarso rilievo. In particolare, in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I, la sanzione prevista è l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro, mentre in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 200 euro a 1.000 euro.

La sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 cod. pen. e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la messa in commercio.